



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-----  
**LA CORTE DI APPELLO DI  
ROMA**

**II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

In persona dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary

Presidente

Dott. Francesco Ferdinandi

Consigliere

Dott. Camillo Romandini

Consigliere rel.

all'esito della camera di consiglio del 17.5.2022, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio civile iscritto al n. 5766/18 tra:

CO.NA.C. 2000 – Consorzio Nautico, in persona del l.r. p.t. (CF. 019221980593), CERASOLI Daniele (CF. CRSDNL70M24L120Y), PETRUCCI Luigi (CF. PTRLGU54S10H836V), elett.te dom.ti in Roma alla Via Federico Cesi 21 c/o lo studio del Prof. Avv.to Luigi Principato che li rappresenta e difende agli Avv.ti Fabio e Paolo Serrecchia giusta procura in atti.

- IMPUGNANTI -

**CONTRO**

NUOVA NAUTICA CIRCEO s.r.l. in persona del l.r. p.t. (CF. 02154390591), elett.te dom.ta in Roma in Latina c/o lo studio dell'Avv.to Marco Scarchilli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta

- IMPUGNATA -

MOY GROUP s.r.l. in persona del l.r. p.t. (CF. 02767480599), elett.te dom.ta in Roma alla Via Paolo Emilio 57 c/o lo studio dell'Avv.to Marco Serra, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Maggiore giusta procura in calce alla comparsa di risposta

- IMPUGNATA -

**E**





MINARDI Giorgio

- CONTUMACE -

**Oggetto: impugnazione lodo.**

**Conclusioni: come da note scritte delle parti rese alla udienza dell'8.2.2022.**

### MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato il Consorzio Nautico CO.NA.C. 2000 ed i signori Daniele Cerasoli e Luigi Petrucci, hanno impugnato il lodo con cui, su domanda di annullamento di una delibera consiliare e di quelle assembleari successive di esclusione di socio dalla cooperativa nei confronti della MOY Group e di conseguente reintegrazione, oltre che di risarcimento dei danni sia nei confronti della società che dei singoli componenti del Direttivo in proprio, ha così statuito:

“accerta e dichiara l'invalidità della delibera consiliare del 14 ottobre 2016 e l'invalidità delle delibere assembleari del 12 gennaio 2017 e del 27 marzo 2017, contenenti espulsione/esclusione della MOY Group dal consorzio e per l'effetto le annulla con effetti ex tunc;

ordina la reintegra di MOY Group s.r.l. nel godimento dei diritti ad essa spettanti nella sua qualità di consorziata di CO.NA.C. 2000 condannando quest'ultimo al pagamento in favore di MOY Group della somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardo adempimento all'obbligo di reintegrazione, a far data dal 15° giorno lavorativo successivo al deposito del presente lodo;

accerta che CO.NA.C. 2000 ed i signori Daniele Cerasoli, Giorgio Minardi e Luigi Petrucci hanno cagionato alla MOY Group s.r.l. un danno pari a complessivi € 34.027,80 e, per l'effetto, condanna gli stessi, in solido tra loro, a pagare la suddetta somma in favore di MOY Group s.r.l. a titolo di risarcimento;

rigetta le eccezioni e domande avanzate da CO.NA.C. 2000 perché infondate;





condanna CO.NA.C. 2000 ed i signori Daniele Cerasoli, Giorgio Minardi e Luigi Petrucci alla refusione delle spese di lite in favore di MOY Group s.r.l. che quantifica in € 10.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA;

stabilisce in via definitiva in € 10.879,97 oltre accessori di legge le spese di funzionamento del Collegio arbitrale (ripartite all'interno del Collegio nella misura del 40% in favore del Presidente e del 30% cadauno in favore degli Arbitri di parte) ponendole integralmente a carico di CO.NA.C. 2000 ed i signori Daniele Cerasoli, Giorgio Minardi e Luigi Petrucci, ferma restando la solidarietà di questi e di MOY Group s.r.l. verso il Collegio per il pagamento del suddetto importo; pertanto, condanna CO.NA.C. 2000 ed i signori Daniele Cerasoli, Giorgio Minardi e Luigi Petrucci, in solido tra loro, a rimborsare a MOY Group s.r.l. le somme da essa anticipate per le spese di funzionamento ed altresì a pagare ai componenti del Collegio arbitrale la differenza ancora dovuta;

dichiara compensate le spese di lite tra Nuova Nautica Circeo s.r.l. e CO.NA.C. 2000, i signori Daniele Cerasoli, Giorgio Minardi e Luigi Petrucci”.

A fondamento della impugnativa gli impugnanti hanno posto le seguenti doglianze:

- Violazione ex art. 829 nn. 4 e 11, vizio di motivazione e contraddittorietà in merito all'accoglimento della domanda principale di annullamento, della condanna al risarcimento del danno ed alla condanna solidale dei consiglieri Cerasoli Daniele, Petrucci Luigi e Minardi Giorgio.
- Carenza di legittimazione passiva dei signori Daniele Cerasoli, Luigi Petrucci e Giorgio Minardi nella qualità di membri del Consiglio direttivo per mancata sottoscrizione di clausola compromissoria. Violazione art. 829 c.p.c. n. 4.
- Violazione art. 829 c.p.c. n. 4 in relazione all'art. 111 Cost.

Hanno pertanto così concluso:

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in relazione al Lodo Arbitrale presso la Camera di Commercio di Latina emesso in data 4.6.2018 e depositato presso il medesimo Ufficio Giustizia Alternativa della Camera di Commercio di Latina, così provvedere:

dichiarare la nullità del Lodo per violazione delle regole di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 c.p.c.;





dichiarare la nullità del lodo per violazione di contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 c.p.c.;

dichiarare la nullità del lodo nei confronti dei signori Daniele Cerasoli e Luigi Petrucci per non avere mai sottoscritto clausola compromissoria e comunque perché non estensibile nei confronti di alcuna domanda arbitrale”.

Si sono costituiti sia la Nuova Nautica Circeo (cedente della quota sociale) che la cessionaria subentrata MOY Group s.r.l. i quali hanno concluso per la inammissibilità e, comunque, per la infondatezza dell'avversa impugnazione. Con vittoria delle competenze del giudizio.

Alla udienza a trattazione scritta dell'8.2.2022, sulle conclusioni scritte delle parti ed all'esito della integrazione del contraddittorio anche nei confronti di Minardi Giorgio, rimasto contumace, la Corte ha riservato la decisione con la concessione alle parti dei doppi termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.

La vicenda tare origine dalla delibera consiliare del 22.4.2016 con cui il Comitato direttivo della CO.NA.C. 2000, di cui facevano parte il Cerasoli, il Minardi ed il Petrucci, dopo aver dato atto a) delle continue azioni da lei poste in essere da più tempo con la finalità di ostacolare la realizzazione degli scopi consortili ed aver in tal modo arrecato nocumento agli interessi economici – sociali ed all'immagine del Consorzio CONAC 2000; b) della assoluta mancanza da parte della MOY Group s.r.l. di manifesta volontà propositiva, migliorativa e costruttiva per sanare eventuali incomprensioni o evidenziare quali le probabili e possibili soluzioni foriere di un ritorno collaborativo con il Consorzio CONAC 2000, ha deciso la sospensione della predetta MOY Group dalla qualità di socio in attesa della esecuzione della decisione di esclusione che sarebbe avvenuta per il tramite del prescritto iter statutario.

Il successivo 14.10.2016, in considerazione del ritenuto grave comportamento della cedente Nuova Nautica Circeo che, avrebbe proceduto alla cessione della propria quota sociale alla MOY Group pur non potendolo fare non avendone più la disponibilità essendo stata la stessa posta in liquidazione ed avendo, pertanto, perso i requisiti di socia ai sensi dell'art. 2487 bis c.c. e del disposto statutario, ha così deciso:





“a) la Nuova Nautica Circeo s.r.l. è cancellata dal Consorzio CONAC ora per allora a decorrere dalla mezzanotte del giorno 30.3.2015 in quanto a decorrere dal 31.3.2015 è nominato liquidatore di tale società presso la Camera di Commercio di Latina;

b) la Nuova Nautica Circeo s.r.l. in liquidazione, non avendo più a decorrere dal 31.3.2015 il titolo di cedere la quota del consorzio CONAC alla MOY Group s.r.l. ha così determinato che per sua causa “ora per allora” la MOY Group s.r.l. (o l’effettiva società MOY Group unipersonale) non è mai stata socia o sia mai stata associata al consorzio CONAC e tale fatto determina di non poter essere mai stata socia per via di qualsiasi altra forma giuridica che fosse stata adottata o vantata”.

Le due successive delibere assembleari sono state di mera ratifica della precedente decisione del Comitato direttivo.

Va, al riguardo rilevato, che nelle more tra la decisione del Comitato direttivo e la delibera di esclusione di socio, il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. della medesima GOY Group, aveva disposto la reintegra della suddetta nei diritti ad essa spettanti quale socia del predetto consorzio (successivamente detto provvedimento è stata revocato in sede di proposizione di reclamo).

Il Collegio arbitrale, preso atto delle motivazioni poste a sostegno della sospensione e dell’inciso richiamato solo in fondo al provvedimento medesimo quale mera “occasione” di far presente alla MOY Group che “fino ad oggi: a) non è stata fornita l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ovvero societari; b) non è pervenuta l’inerente documentazione ed appropriata volta a dimostrare la corretta acquisizione della vantata quota sociale che ha permesso a MOY Group a decorrere dal 31.3.2015 sino ad oggi di subentrare quale socio CONAC in sostituzione della Nuova Nautica Circeo s.r.l. già amministrata dal signor Capponi Agostino; c) non sono state prodotte per iscritto le motivazioni addotte a giustificazione della richiesta di copia di specifica documentazione diversa da quella ordinamentale richiedibile o dovuta (Statuto, Regolamento, bilanci e verbali assembleari già forniti);d) nessun appartenente alla MOY Group , sino alla data odierna, si è presentato materialmente presso la sede amministrativa per liberamente visionare ogni documentazione; e) non è stata fornita l’altra documentazione accessoria già dovutamente richiesta dalla CONAC”, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 12





del Regolamento CONAC, ha annullato le delibere non avendo ritenuto sussistente “alcuna specifica coerenza tra gli addebiti previamente comunicati con il provvedimento di sospensione e quelli di cui al provvedimento di esclusione, sicchè il provvedimento oggetto della presente impugnazione è stato irrogato in mancanza di una previa, specifica contestazione degli addebiti, con conseguente violazione della sopra citata disposizione”.

Con il primo motivo di impugnazione è stata dedotta la presunta omessa e/o contraddittoria motivazione, per avere il Collegio arbitrale erroneamente ritenuto insussistente un collegamento tra gli addebiti in realtà mossi con la delibera di sospensione e la decisione successiva di esclusione.

Ritiene la Corte di non poter condividere tale doglianza.

Il Collegio ha correttamente evidenziato la necessità di valutare alla luce di una lettura organica degli atti e dei loro impianti motivazionali, la coerenza della decisione di esclusione con la contestazione specifica degli addebiti mossi alla MOY Group.

Absolutamente condivisibile deve ritenersi tale impostazione, ove si tenga conto della assenza in atti di una lettera di contestazione ad hoc dalla quale risultassero in modo inequivoco gli addebiti.

Ciò premesso, quel che balza con evidenza fin dalla prima lettura del lodo, è che le motivazioni della sospensione dalla qualità di socio della MOY Group sono state del tutto differenti da quelle poste a base della successiva esclusione.

Nel primo caso la scelta di procedere alla sospensione è stata determinata dalla mancata fattiva collaborazione della MOY Group in relazione agli scopi consortili ed anzi al suo comportamento ritenuto ostativo; nel caso della esclusione, invece, la motivazione è stata individuata nella mancanza di efficace cessione della quota sociale da parte della cedente Nuova Nautica Circeo s.r.l. in favore della MOY Group che, quindi, non avrebbe mai acquisito la qualità di socio.

Al riguardo, gli impugnanti ritengono che vi sia stata sostanziale contraddizione nella motivazione, non avendo il Collegio adeguatamente valutato quanto contenuto nella parte finale del provvedimento di sospensione da cui controparte avrebbe potuto facilmente ricavare le specifiche contestazioni che poi hanno portato alla sua esclusione.





In realtà così non è.

Innanzitutto, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 12 del Reg. del consorzio era necessario procedere ad una specifica contestazione degli addebiti e ciò, al fine di consentire al socio di produrre memorie e ravvedersi dalle azioni e comportamenti lesivi posti in essere a condizioni che sin da subito ritorni ad essere rispettoso dei doveri che derivano dal suo status di consorziato. Tale argomento è stato richiamato in modo condivisibile dal Collegio arbitrale.

In secundis, non è stata rivolta alcuna specifica contestazione relativa alla mancata efficacia della cessione della quota sociale in favore della esclusa, essendosi semplicemente ricordato alla stessa che fino a quel momento vi era stata una omessa produzione di adeguata documentazione volta a dimostrare la acquisizione della qualità di socia.

In sostanza, il Collegio ha adeguatamente motivato la propria decisione, senza incorrere in una omessa e/o contraddittoria motivazione. Di talché non può affatto pervenirsi alla conclusione che vi sia alcun profilo di nullità del lodo.

Del resto, è principio ormai consolidato della S.C. quello per cui “in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 primo comma n. 4 c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art. 829 primo comma n. 11 c.p.c.) non corrisponde a quella dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. Sez. I<sup>a</sup> ord. N. 17645/21).

Nel caso di specie, come sopra evidenziato, le motivazioni addotte dal Collegio Arbitrale danno piena contezza del ragionamento dal medesimo seguito per pervenire alla statuizione impugnata.





L'impugnazione con cui è stata dedotta la nullità del lodo ha preso in esame anche la presunta omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno, attesa la ritenuta insussistenza della relativa prova che sarebbe stato onere della parte fornire.

Ma anche al riguardo la impugnazione non è meritevole di accoglimento ed è da ritenersi inammissibile, essendo facilmente ricavabile dall'intero ed ampio contesto motivazionale le ragioni dell'accoglimento della domanda risarcitoria derivante dalla contrazione dei ricavi per la perdita di commesse quale conseguenza della impossibilità di utilizzare la gru. Che poi tale motivazione, anche in punto di esatta quantificazione del danno richiesto, non sia condivisibile nel merito da parte degli impugnanti, non può perciò solo portare a ritenere il lodo affetto da nullità essendovi a assoluta coerenza nella motivazione da parte del Collegio Arbitrale.

Altrettanto, è a dirsi con riferimento alla dedotta non compromettibilità della domanda risarcitoria nei confronti degli organi amministrativi e, in particolare, dei componenti del Comitato direttivo che ha adottato i provvedimenti contestati.

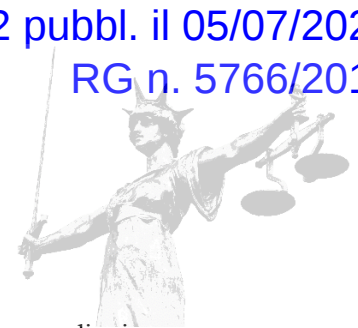
Al riguardo, va evidenziato che l'art. 25 delle norme di funzionamento del consorzio testualmente estende detta compromettibilità alle "controversie insorgenti tra il consorzio e i consorziati e tra questi e l'organo amministrativo ed il liquidatore, in dipendenza delle presenti norme statutarie".

Resta il fatto, in ogni caso, che non è stata sollevata la relativa eccezione da parte dei signori Cerasoli, Petrucci e Minardi, rimasti addirittura contumaci nel giudizio arbitrale.

Non trova, in ogni caso, applicazione nel caso di specie la disciplina dell'art. 2615 c.c. che attiene alla responsabilità del consorzio nei confronti dei terzi estranei, laddove nel caso in esame si verte chiaramente in tema di responsabilità dei componenti dell'Organo amministrativo nei confronti dei soci nel rispetto della disciplina del mandato di cui agli artt. 1703 e segg. ed in particolare dell'art. 1710 c.c.

Resta così deciso anche il secondo motivo del gravame altrettanto inammissibile e relativo alla carenza di legittimazione passiva dei predetti.





Con l'ultimo motivo è stata addotta la violazione dell'art. 111 Cost. in tema di giusto processo, avendo gli arbitri conosciuto della vicenda per avere già statuito in precedenza con riferimento all'annullamento della delibera di sospensione del socio dal Consorzio.

Orbene, premesso che le due delibere sono del tutto diverse, attenendo la seconda alla esclusione della MOY Group dalla qualità di socio del consorzio, in ogni caso la doglianza non comporta in alcun modo alcun profilo di nullità della delibera adottata, tanto più che alcuna istanza di ricusazione risulta essere stata mai proposta.

Per tutte le suseposte ragioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla impugnazione del lodo arbitrale depositato in data 4.6.2018 presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, proposto da CO.NA.C. 2000 – Consorzio Nautico, da Cerasoli Daniele e da Petrucci Luigi, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

dichiara la contumacia di Minardi Giorgio;

dichiara l'impugnazione inammissibile;

condanna gli impugnati, in solido tra loro, alla rifusione in favore della MOY Group s.r.l. e della Nuova Nautica Circeo s.r.l. in liquidazione, delle competenze del presente giudizio che per ciascuna e per l'intero liquida in complessivi € 5.532,00 oltre spese generali, IVA CPA come per legge;

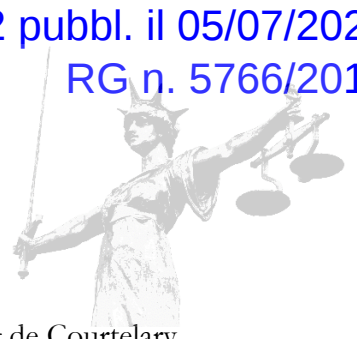
compensa le spese con riferimento alla posizione di Minardi Giorgio rimasto contumace;

dà atto della sussistenza nei confronti delle parti impugnanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 se dovuto..

Così deciso alla camera di consiglio del 17.5.2022.

Il Presidente





Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary

Il Consigliere Relatore

Dott. Camillo Romandini

Arbitrato in Italia

